COPIA

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * * * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 09/11/2026

OGGETTO: **Contratto collettivo integrativo anno 2026: indirizzi per lo stanziamento di risorse incrementali per salario accessorio e ulteriori provvedimenti.**

L'anno **duemilaventisei** addì **nove** del mese di **novembre** alle ore **12:15**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		X
ZAMBOLIN ANTONIO	Assessore	Si		X

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. **70** del **09/11/2026**

OGGETTO: **Contratto collettivo integrativo anno 2026: indirizzi per lo stanziamento di risorse incrementali per salario accessorio e ulteriori provvedimenti.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2025 di approvazione del DUP 2026–2028;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026–2028 e s.m.i.;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 2 del 30.01.2026 ad oggetto: "Esame ed approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028" e s.m.i.;

PREMESSO che l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dalla legge, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.), relativo al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 28 ottobre 2026;

RICHIAMATI, nell'ordine:
- l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 40, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 69 in data odierna è stata costituita la Delegazione Trattante di Parte Datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, come segue:
- Segretario comunale titolare o reggente – Presidente;
- Sostituto in caso di assenza o impedimento del Presidente: Responsabile Area Economico-Finanziaria;

RITENUTO di fornire gli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la negoziazione del Contratto collettivo decentrato integrativo - parte economica per l'anno in corso;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., a tenore delle quali - a decorrere dal 1^ gennaio 2017 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatte salve le espresse disposizioni derogatorie riportate dalla legge o dai CCNL del comparto Funzioni locali;

RILEVATO, inoltre, che in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, gli Enti del comparto – in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 -, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018:
- le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022;
- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

PRECISATO che:
- lo stanziamento incrementale di cui sopra non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e che a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021; è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo – come sopra riportato – al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;
- l'Amministrazione ritiene di avvalersi della facoltà in specie;

CONSIDERATO che:
- il monte salari 2018 del Comune – come evincibile dai dati riportati nelle tabelle 12, 13 e 14 (quest'ultima limitatamente al personale a tempo determinato e con contratto di formazione lavoro) del Conto annuale del personale relativo allo stesso anno 2018 - risulta pari a €. 124.983,00 al netto degli importi corrispondenti agli emolumenti arretrati riconducibili alle annualità precedenti allo stesso anno 2018;
- lo 0,22% di detto monte salari che il Comune, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, ha la possibilità di stanziare a incremento delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente è il seguente:

TABELLA 1
€. 274,96

RICHIAMATO l'art. 58, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2022–2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 207/2024, prevede, a decorrere dall'anno 2025, la possibilità per gli enti, in relazione alla propria capacità di bilancio, di incrementare le risorse variabili del Fondo risorse decentrate e quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione, in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, con esclusione dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, dando atto che l'incremento relativo all'annualità 2025, qualora non già utilizzato, può essere contabilizzato nel Fondo 2026, unitamente alla quota di competenza dell'anno 2026, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale e degli orientamenti applicativi ARAN**;**

CONSIDERATO che:
- il monte salari 2021 del Comune – come evincibile dai dati riportati nelle tabelle 12, 13 e 14 (quest'ultima limitatamente al personale a tempo determinato e con contratto di formazione lavoro) del Conto annuale del personale relativo allo stesso anno 2021 - risulta pari a €. 144.615,00 al netto degli importi corrispondenti agli emolumenti arretrati riconducibili alle annualità precedenti allo stesso anno 2021;
- lo 0,22%, relativo alle annualità 2025 e 2026, di detto monte salari, che il Comune, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, ha la possibilità di stanziare a incremento delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente è il seguente:

TABELLA 2
€. 318,15

RILEVATA, inoltre, l'opportunità:
1) di destinare allo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile un importo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b, del più volte richiamato CCNL, sussistendone la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente, il seguente importo:

TABELLA 3
€. 1.700,00 corrispondente al 1,2% (massimo fino all'1,2%) del monte salari 1997

2) di integrare le risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 2019-2021, dei risparmi di spesa dell'anno precedente derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1^ aprile 1999 e accertati a consuntivo, nella seguente misura:

TABELLA 4
€. 7,00

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, in base al quale "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali";

PRESO ATTO che possono procedere all'incremento del Fondo risorse decentrate, solo gli Enti che si trovano al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del DM 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

RITENUTO di voler destinare, mediante il presente atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, l'importo, di cui alla successiva tabella, da destinare all'incremento della performance organizzativa ed individuale;

TABELLA 5
€. 697,51 ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025

DATO ATTO che le somme destinate alla componente stabile del Fondo 2026, incrementate delle risorse stanziate con la presente deliberazione ex art. 14, comma 1-bis, D.L. 25/2025, nonché maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, incidono sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, per una percentuale pari al 37,05 per cento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 Giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), il comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'*articolo 23*, comma 2, del *decreto legislativo 25*

maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

RILEVATO che è necessario adeguare il limite del fondo di €.17.988,96 in quanto è aumentato il personale in servizio nell'anno corrente rispetto a quello in servizio al 31/12/2018 da destinare al trattamento accessorio del personale ed al finanziamento delle indennità di posizione e di risultato delle EQ;

CONSTATATO che gli oneri rivenienti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura negli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione 2026-2028 - iscritti in corrispondenza dell'annualità 2026 - destinati al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi;

RILEVATO che in tutte le fattispecie contemplate nel presente atto la competenza a deliberare deve essere ricondotta all'organo esecutivo, in forza del combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A

1. di manifestare la volontà di alimentare il fondo con le modalità e nelle misure indicate in preambolo alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5;

2. di disporre che, in sede di trattative per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il periodo di riferimento, la Delegazione Trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
   a. la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come definiti dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e dalla spesa di personale;
   b. con riferimento ai principali istituti giuridici si dà indicazione di dare applicazione all'istituto delle indennità e dei compensi delle situazioni rientranti nelle previsioni del CCNL e definendo importi e criteri generali per la loro attribuzione;
   c. valorizzare la performance con riferimento a criteri valutativi attinenti all'ente nel suo complesso, ai singoli settori/servizi, al contributo individuale di ciascuna risorsa umana rispetto agli obiettivi assegnati, comunque nel rispetto della disciplina di settore;
   d. prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrano - anche in parte - le condizioni previste dal CCNL stesso;
   e. e. dare atto dell'incremento delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 rispetto a quelle stanziate per l'anno 2025, secondo quanto riportato in premessa, nonché prevedere, nell'ambito della contrattazione integrativa, la possibilità di destinare gli incentivi monetari collegati agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, finanziati con quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23;

3. di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento trova copertura mediante imputazione sugli stanziamenti dei Capitoli del Piano Esecutivo di Gestione relativi al salario accessorio del personale, con specifico riferimento al corrente esercizio finanziario;
4. di dare atto che la Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del CCNL 23 febbraio 2026, dovrà autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, salvo parere favorevole del Revisore dei Conti;
5. di dare pubblicità al presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio informatico, anche nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica nonché all'ufficio personale, per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
f.to sig. Zatti Marco Antonio	f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia